

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
AUTORITA' CENTRALI CONVENZIONALI

Protocollo n. 35216
Coll. A.C./AJA/80-177/08p

Roma, 4 NOV. 2008

Al Signor Procuratore
della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni
Via Leopardi, 18
20123 Milano

POSTA PRIORITARIA

Oggetto: Minori RITTER Leonardo e Nicolò, figli di Ritter Jörg e Colombo Marinella
Giuseppina
Istanza di restituzione presentata dal padre dei minori ai sensi della
Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 e del Regolamento Europeo n.
2201/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64, che ha ratificato la
Convenzione sopracitata, si trasmette per l'ulteriore corso di competenza, l'istanza per il rimpatrio
dei minori indicati in oggetto, proposta dal padre signor Ritter Jörg tramite l'omologa Autorità
Centrale tedesca = Bundesamt für Justiz, Bonn

Si richiama l'attenzione della S.V. sul fatto che la signora Marinella Giuseppina è stata
arrestata dalla Questura di Milano in quanto destinataria di mandato di arresto europeo emesso in
data 24.8.08 dal Tribunale di Monaco di Baviera, per il reato di sottrazione di minore, ed
attualmente si trova in stato di detenzione presso il carcere di S. Vittore, mentre i figli sono stati
presi in consegna dalla nonna materna.

Si resta in attesa di conoscere gli sviluppi dell'iter istruttorio e della fissazione dell'udienza
dinanzi al competente Tribunale per i Minorenni dovendo fornire tempestiva comunicazione alla
parte istante.

IL MAGISTRATO ADDETTO
(Valeria PROCACCINI)

08 16:44 093902545108 5 PENALE CA MILANO 02/02

N. 101/08 HAE

3.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE 5ª PENALE

ORDINANZA DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E
APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA
- ART. 13 L. 22-4-2005 n. 69 -

Il Presidente / Consigliere delegato, dr. MASSIMO RAVICOLA
Letto il verbale di arresto del cittadino italiano COLOMBO MARINELLA
GIUSEPPINA nata a Milano il 20.08.1962, in L. a Milano XXXXXXXXXX
eseguito dalla polizia giudiziaria il 24/8/08 alle ore 12.45 in esecuzione del mandato di
arresto europeo emesso il 24/8/2008 da Tribunale di Monaco di Baviera
per il reato di sottrazione di minore commesso in Germania il 14/9 settembre 2007

osservato che l'arresto non ha prestato il proprio consenso alla consegna e non ha rinunciato al
principio di specialità;
Rilevato che l'arresto non è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla
legge n. 69/2005 e che pertanto deve essere convalidato;
Considerato che non vi sono ragioni per ritenere che sussistano cause ostative alla consegna
dell'arrestato allo Stato cui appartiene l'Autorità Giudiziaria che aveva emesso il mandato europeo
di arresto;
Considerato che deve essere imposta all'arrestato la misura cautelare della custodia in carcere
per l'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa;

Ritenuto che sussiste il pericolo di fuga desunto dall'attività del reato e dall'adempimento
del ruolo di consegna del stesso arrestato, desiderando la giustizia italiana
che l'arrestato sia consegnato in Italia, convalidando il mandato di
arresto europeo e il ricorso ai sensi del caso Orlando e di conseguenza
allo stato di detenzione in cui si trova il suddetto arrestato.
Visti gli artt. 9 - 13, 2ª comma, L. n. 69/2005

Convalida l'arresto di COLOMBO MARINELLA GIUSEPPINA
Dispone che l'arrestato rimanga in stato di custodia cautelare in carcere a disposizione dell'Autorità
Giudiziaria. Applica lo stesso criterio dello stato di detenzione in
Italia, convalidando il mandato di arresto europeo e il ricorso ai
sensi del caso Orlando e di conseguenza allo stato di detenzione
in cui si trova il suddetto arrestato.
Visti gli artt. 9 - 13, 2ª comma, L. n. 69/2005

IL PRESIDENTE

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE 5ª PENALE
OGGI 27 OTT. 2008
IL CANCELLIERE

13:51 U.C.G.M. AUTODIRITTI CENTRALIUCGM 0816588974 NUM262 D03

Ministero della Giu

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
AUTORITÀ CENTRALI CONVENZIONALI

Protocollo 5G
Co.U. A.C./AJA/ 12-07

R., a., 25 GIU'. 2007

Bundesamt für Justiz
53094 Bonn
Germania
Vs. rif. №SR1d-E-38/07

Oggetto: Minori ORLANDO Giuseppe Luca (n.06.04.1997) e Pia Sophie (n. 02.03.2000).
Entrambi nati a Bremen, figli della signora Heike Ludewigs e del signor Antonio
Orlando. Istanza per l'esercizio del diritto di visita formulata dal padre ai sensi
della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980.

Facciamo riferimento alla precorsa corrispondenza in merito al caso e rileviamo che
purtroppo, nonostante l'impegno di codesto Ufficio, non sono stati forniti aggiornamenti
utili sulla vicenda. Ci vediamo quindi costretti a sollecitare un'adeguata presa in carico
della situazione da parte delle Autorità tedesche.

Facciamo nuovamente rilevare l'impegno (nel corso dell'anno 2006) di tutte le
Autorità italiane per una rapida e positiva risoluzione della vicenda legata al rimpatrio dei
minori in Germania (in soli 4 mesi), mentre dobbiamo constatare ora un'assoluta
mancanza di considerazione per le legittime richieste del signor Antonio Orlando,
finalizzate solo a poter esercitare il diritto di visita, a mantenere un legame con i suoi figli,
a conoscere la loro situazione, il loro rendimento scolastico, il loro stato di salute. Abbiamo
a più riprese sottolineato che, qualora ritenuto necessario, nulla esclude che i contatti del
padre con i minori siano programmati con l'adozione delle misure di tutela ritenute
opportune. Ciò che, invece, in qualità di Autorità Centrali non riteniamo conforme
all'interesse dei minori è l'assenza di qualsiasi rapporto padre-figli e non vorremmo
arrivare a pensare che si stia, poco a poco, pianificando una cancellazione della figura
paterna. Errore! cancellazione di prassi del genitore NON-TEDESCO (padre o madre)!

Alla luce dei fatti, questo Ufficio si trova in una situazione di grande imbarazzo per
l'impossibilità di offrire al signor Antonio Orlando indicazioni anche minime circa l'esito
delle sue richieste. Francamente non sappiamo più quale giustificazione plausibile offrire
sull'operato delle Autorità tedesche e come rinsaldare la fiducia che la parte istante
dovrebbe cercare di riporre nell'intervento della giustizia. Alla luce della Vostra
comunicazione del 26 marzo 2007 avevamo auspicato che una "perizia psichica sui minori"
aiutasse a valutare la condizione dei bambini ed a descrivere, in modo non superficiale/
Via Giulia, 131 00186-ROMA Tel. 06.68185.1-Fax 06.6897087 e-mail: giustizia.minorile@giustizia.it

2.

Questura di Milano
Squadra Mobile

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE O ELEZIONE DI DOMICILIO
(artt. 349 e 161 c.p.p.)
E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA
(artt. 369 e 369 bis c.p.p.)

Il 27.10.2008 alle ore 13.00 Milano Via Fatebenefratelli nr. 11, presso gli Uffici della
Questura - Squadra Mobile - 1ª Sezione, avanti a noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di
P.G. Isp. ALESSI Franza, appartenente all'Ufficio in intestazione è presente COLOMBO
Marinella Giuseppina, identificata a mezzo Passaporto nr. D2130 XX rilasciato dalle
Autorità Italiane in data XX gennaio 2005, con validità fino al XX gennaio 2011.
La persona nel cui confronti viene eseguito il Mandato d'Arresto Europeo per conto di
A.G. estera n. DP8284024809200001, emesso in data 24.08.2008 dal Tribunale di
Monaco di Baviera (Germania) per il reato di sottrazione di minore, con estensione in
ambito europeo del provvedimento da parte della Direzione Centrale della Polizia
Criminale - Divisione SI. RE.NE inserimento nella banca dati SDI in data 10.10.2008,
invitata a dichiarare le proprie generalità, previo ammonimento delle conseguenze cui si
esponde chi si rifiuta o le dà false, dichiara:
Mi chiamo COLOMBO Marinella Giuseppina, nata a Milano il XX.08.1961, residente a
Milano in viale XXXXX nr. 97.

Nomino difensore di fiducia l'Avvocato CUSIMANO Giuseppe Ezio del Foro di
Milano, con studio in Milano via Brera nr. 5, utenza telefonica nr. 02.877056 -



La Germania ordina e l'Europa esegue ?

Le autorità della giustizia familiare ed il Ministero tedeschi procedono sempre nello
stesso modo per ingannare i partners europei.

Criminalizzano il genitore non-tedesco - che viva o no in Germania - emettendo
contro di lui un mandato di arresto "preventivo". Si tratta infatti di prevenire un crimi-
ne che non è ancora stato commesso : precisamente la fuga dallo JUGENDAMT e
dalla sua giurisdizione particolarmente DISONESTA

La Dott.ssa Colombo porta i suoi bambini in Italia, mentre è in possesso dell'autorità
parentale e del diritto di custodia; i bambini abitano infatti con lei dall'inizio della se-
parazione.

L'Autorità Centrale Tedesca si rivolge al suo omologo italiano a Roma per chiederne il
rimpatrio. Ma emette anche un Mandato di Arresto Europeo (MAE).

Sulla base di questo mandato, le autorità italiane arrestano, incarcerano e poi libe-
rano con obbligo di firma la Sig.ra Colombo. Quest'ultima è inoltre tradotta avanti la
Corte penale italiana per il procedimento di estradizione.

Come possono l'Autorità Centrale Italiana (pagina 1), la Questura (pagina 2) e la
Corte d'Appello (pagina 3) avallare un procedimento di estradizione contro una
cittadina, senza verificare la disonestà organizzata dei Tedeschi :

- Il MAE (del 24 agosto) al quale il procedimento fa riferimento è stato emesso prima
ancora che il preteso crimine sia stato commesso (il 14 e 15 settembre). Come è
possibile ?

- Questo MAE, che riporta il riferimento DP 8284024809200001 non è presente negli
atti ed è introvabile nel sistema SIRENE. Come è possibile ?

- Questo MAE che deve essere aggiornato nel sistema entro 24 ore, risulta inserito
il 10 ottobre, stando a quanto indicato. Come è possibile ?

Come possono le autorità italiane, ben informate di quanto succede a proposito dello
JUGENDAMT tedesco in Europa, dar corso ad un procedimento penale in un affare
civile, sulla base di un documento FALSO, né certificato conforme ?

Le Autorità Italiane - così come quelle di tutta Europa - dovrebbero proteggere i loro
cittadini contro le malversazioni sistematiche delle Autorità tedesche, invece che
seguire gli ordini di Bonn e di Berlino.

Nel caso Orlando (ved. pag 4 e 5 più sotto), la Dott.ssa Procaccini, Magistrato
adetto presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, senza
aver verificato, né l'iniquità dei procedimenti, né il ruolo di giudice effettivo dello
JUGENDAMT in Germania, ha consegnato due bambini alla Germania. La sua igno-
ranza relativamente alla realtà della giustizia minorile tedesca, inaccettabile per una
posizione di tale responsabilità, ha permesso alla Germania di sottrarre due bambini
italiani utilizzando l'inganno e la disonestà.

Questi ultimi non rivedranno mai più né l'Italia, né la loro famiglia italiana, e tanto meno
il loro genitore italiano che la giustizia del suo paese ha lasciato in balia dei tedeschi.

5.

cosa aveva già preconizzato che la madre non gli avrebbe più fatto rivedere il padre). Si
allega anche copia delle dichiarazioni rese innanzi al dr.ssa De Luzemberg dalla signora
Ludewigs, la quale così conclude: "Cercherò in ogni modo di favorire i contatti dei figli col padre
e cercherò di trovare un modo perché si possano incontrare".

Le Autorità italiane ritengono sia ampiamente sottovalutato in questa vicenda
l'interesse dei minori a mantenere legami con entrambe le figure genitoriali e non solo con
la persona che ne detiene l'affidamento, le cui richieste peraltro sono state legittimamente
e rapidamente soddisfatte con un provvedimento delle Autorità Giudiziarie italiane,
mirante a ristabilire nel più breve tempo le condizioni preesistenti alla sottrazione illecita
posta in essere dal padre. Né ci sembra conforme allo spirito della Convenzione che in
ogni caso di sottrazione, pur rapidamente ed efficacemente risolto (come nella vicenda
attuale), sia poi impedito aprioristicamente il diritto di visita al genitore sottraente.
Temiamo che tale prassi, se dovesse consolidarsi, renderebbe molto più difficile
l'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio, in cui la ricerca di strategie di mediazione del
conflitto è primario interesse dei minori.

Chiediamo pertanto, cortesemente, a codesto Ufficio di aumentare il livello di
attenzione prestata alla delicata vicenda e di adoperarsi per trasferire la presente, nel più
breve tempo, all'Autorità Giudiziaria tedesca incaricata del caso (Amtsgericht Bremen
Osterstorfer 25/31 28195 Bremen, riferimenti nn. 58F 1871/06 e 61F 2621/06 c.a. Giudice
Heinke), informando tempestivamente questo Ufficio circa le azioni poste in essere a
sostegno di quelle che ci appaiono legittime richieste della parte istante.

NB: The Italian central authority has been informed
by CEED, about German judicial practises in 2006 already

p. Il Capo del Dipartimento
Il Magistrato Adetto
Valeria Procaccini

Via Giulia, 131 00186-ROMA T.06.68185.1 - Fax 06.6897087 e-mail: giustizia.minorile@giustizia.it

1207